



**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**  
**(Provincia di Firenze)**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

- Art. 1. Principi, finalità ed oggetto
- Art. 2. Campo d'applicazione
- Art. 3. Alberature tutelate
- Art. 4. Abbattimenti
- Art. 5. Potature
- Art. 6. Danneggiamenti
- Art. 7. Aree di pertinenza delle alberature
- Art. 8 Scavi su suolo pubblico in prossimità degli alberi
- Art. 9. Norme per la difesa delle piante in cantieri di superficie
- Art. 10. Distanze minime d'impianto
- Art. 11. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
- Art. 12. Interventi e presa in carico dell'Amministrazione Pubblica
- Art. 13. Difesa dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale
- Art. 14. Compiti della vigilanza
- Art. 15. Specie arboree allergogene
- Art. 16. Sanzioni e norme finanziarie
- Art. 17. Revisione del regolamento
- Art. 18. Norma finale

## **Art. 1 - Principi, finalità ed oggetto**

1. Il Comune riconosce l'importanza del verde urbano pubblico e privato come elemento fondamentale del paesaggio e come uno degli elementi fondamentali nel miglioramento sociale e qualitativo delle condizioni di vita dei cittadini.

2. Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, di aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchie di vegetazione.

3. La Giunta comunale aggiorna le tabelle 1 e 2 allegate quali parti integranti al presente regolamento con i tempi previsti dall'articolo 17.

## **Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Non sono oggetto di disciplina del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- gli alberi da frutto;
- gli alberi destinati all'arboricoltura da legno;
- gli alberi facenti parte di formazioni forestali estese oltre 2.000 mq.;
- gli alberi dei quali sono state accertate caratteristiche di monumentalità o di particolare pregio.
- 

## **Art. 3 - Alberature tutelate**

Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e sono oggetto di tutela tutte le alberature aventi diametro del tronco superiore a 10 cm ovvero circonferenza superiore a 31 cm. Tale misura deve essere rilevata ad 1,30 metri dal colletto.

## **Art. 4 - Abbattimenti**

1. *L'abbattimento degli alberi, salve le altre disposizioni previste dalla vigente normativa, è consentito solo nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per :*

*a) cause fitosanitarie*

*b) danni reali a cose e/o persone (l'interessato dovrà dimostrare che non vi sono alternative all'abbattimento dell'albero, non potendo neppure modificare eventuali manufatti ed opere).*

2. *Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal presente*

*regolamento l'interessato dovrà presentare una domanda in carta semplice all'assessorato dei lavori pubblici – Ufficio Ambiente (allegato 1) allegando non meno di 4 foto per ogni albero da abbattere ed un bollettino attestante il pagamento di euro 60 quali diritti di segreteria;*

3. *Trascorsi 30 giorni dalla presentazione senza che siano state ricevute comunicazioni di interruzioni dei termini con eventuali prescrizioni il richiedente procede all'abbattimento richiesto, utilizzando per la sostituzione esclusivamente le specie e/o varietà elencate in tabella 1.*
4. *Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Ambiente provvede, ove lo ritenga necessario, ed in particolare quando lo stato di salute e/o pericolo di caduta della pianta non appaia evidente, al sopralluogo delle alberature da abbattere. In conseguenza di ciò l'amministrazione può richiedere che l'interessato presenti:*
  - *una perizia di un tecnico abilitato che comprenda l'analisi visiva della pianta e/o l'analisi strumentale da effettuarsi seguendo la procedura elaborata e approvata dalla Società Italiana di Arboricoltura. In base all'attribuzione ad una classe di rischio della pianta oggetto di valutazione, l'Amministrazione può acconsentire all'abbattimento della stessa;*
  - *planimetria dello stato attuale e di progetto indicando ogni albero per specie e con un numero progressivo;*
  - *nel caso di interventi su piante monumentali o di particolare pregio o valore, una fidejussione del valore massimo corrispondente al valore dell'albero da abbattere.*
- 5) *Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, salvi i provvedimenti conseguenti alla presentazione di false dichiarazioni, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato disponendo se del caso il ripristino dello stato dei luoghi ed il divieto di prosecuzione dell'attività.*
- 6) *Nel caso di interventi ricadenti in zone a vincolo paesaggistico sarà necessario acquisire il parere della C.E.I. e la procedura di autorizzazione paesaggistica.*
- 7) *In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo devono presentare, entro 24 ore dall'inizio dei lavori, istanza di abbattimento ai sensi dei commi precedenti corredata da almeno 4 foto attestanti la situazione di pericolo.*
- 8) *Nel caso di alberi morti, considerata la loro potenziale pericolosità si seguirà la procedura di cui al precedente comma.*
- 9) *Tutti gli alberi abbattuti (compresi quelli morti) salvo casi particolari e debitamente documentati, devono essere sostituiti, da altrettanti alberi di altezza adeguata e comunque non inferiore a 2 metri.*
- 10) *Il reimpianto dovrà avvenire entro 7 mesi dalla data di presentazione della domanda, scegliendo le specie tra quelle presenti nella Tabella 1.*

11) *Il proprietario degli alberi reimpiantati ha l'obbligo di comunicare per scritto all'Ufficio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino l'avvenuto reimpianto allegando n° 4 foto per ogni per ogni nuovo albero piantato.*

12) *L'amministrazione nel caso verifichi la mancanza della comunicazione scritta dell'avvenuto reimpianto sollecita il proprietario ad inviare la dichiarazione dell'avvenuto reimpianto.*

13) *Non sussiste, invece, l'obbligo dell'impianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti. In questo caso dovrà essere allegata la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo.*

14) *Le piante abbattute senza titolo devono comunque essere sostituite con altrettanti alberi, salvo diversa prescrizione da parte dell'Amministrazione. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del titolo e gli interventi volti a compromettere la vita degli alberi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.*

15) *La non ottemperanza alle prescrizioni eventualmente date dall'amministrazione comporta l'automatica decadenza del titolo e l'applicazione delle relative sanzioni.*

16) *Dopo 7 mesi dalla presentazione della domanda, l'amministrazione provvede al sopralluogo per verificare l'effettivo reimpianto.*

17) *Qualora a seguito di sopralluogo i tecnici del comune o loro incaricati verifichino che non è avvenuto il reimpianto oppure che sono state utilizzate essenze diverse da quelle presenti nell'elenco degli alberi consigliati, l'amministrazione applicherà una sanzione di euro 500 per ogni albero non reimpiantato o non conforme.*

18) *Solo nel caso in cui l'abbattimento di alberi sia conseguente ad una ristrutturazione edilizia, la richiesta di abbattimento e di reimpianto sarà parte integrante della richiesta all'assessorato all'urbanistica che provvederà a richiedere all'ufficio ambiente un parere tecnico scritto sulla congruità della richiesta di abbattimento.*

19) *E' vietato l'utilizzo di alberi da frutto per reimpianti.*

## **Art. 5 - Potature**

1) *La potatura deve essere eseguita in maniera da mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e a portamento proprio della specie. Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere a riformare le chiome degli alberi.*

- 2) *L'esecuzione di operazioni di capitozzatura è sanzionato ai sensi dell'art. 16, salvo potature di riforma per riportare le chiome a forme tipiche.*
- 3) *Le operazioni di potatura dovranno interessare di norma rami di diametro mai superiore ai 10 cm avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa"*
- 4) *In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da rami o parti di alberi, o di situazioni straordinarie, come ad esempio danni prodotti sugli alberi da eventi meteorologici, sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore ai 10 cm. o in periodi non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate e documentabili.*

## **Art. 6 - Danneggiamenti**

1. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alle piante ed in particolare è assolutamente vietato:
  - a) depositare o versare sali, oli minerali, acidi, basi., vernici ed altre sostanze fitotossiche nelle aree circostanti gli apparati radicali delle piante.
  - b) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, compattare con mezzi meccanici le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
  - c) accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree destinate al verde;
  - d) affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune
  - e) asportare terreno da un'area verde pubblica.
2. Chiunque danneggi una superficie comunale sistemata a verde è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione. La cifra richiesta sarà pari all'importo delle opere necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e dei danni subiti. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dal competente servizio mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici - estimativi di opere murarie e a verde.
3. I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge.

## **Art. 7 - Area di rispetto delle alberature**

1. *1. Nei nuovi impianti pubblici, al fine di tutelare le alberature, nella zona di rispetto degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.*

2. *La zona di rispetto delle alberature viene misurata con un raggio uguale ad un metro avendo come centro il tronco dell'albero all'altezza di un metro dal terreno e dovrà essere interessata da pose di grigliato in metallo o da altra soluzione tecnica individuata dal competente servizio dell'Amministrazione.*

3. *La superficie di terreno interessata dalla zona di rispetto dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante.*

4. *L'Amministrazione potrà autorizzare, in casi eccezionali, l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale.*

#### **Art. 8 - Scavi su suolo pubblico in prossimità degli alberi**

1. Gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo pubblico dovranno tener conto di una distanza minima di salvaguardia dalle alberature esistenti. Sono fatte salve le disposizioni previste dagli specifici regolamenti in materia.

#### **Art. 9- Norme per la difesa delle piante in cantieri di superficie.**

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di salvaguardare in ogni modo, tramite mezzi di difesa, la vegetazione esistente, evitando danneggiamenti alle superfici a copertura vegetale e lesioni alle parti aeree ed agli apparati radicali delle piante. A puro titolo esemplificativo si segnala:

- *ogni albero interessato da un cantiere dovrà essere protetto da assi di legno o materiale simile a protezione del tronco almeno fino ad un' altezza di 2 metri.*
- in caso di scavi: bisogna evitare di effettuare scavi ad una distanza inferiore ad 1 metro dal tronco. Le eventuali radici da tagliare dovranno essere recise con taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati protette ai tagli con idonei prodotti cicatrizzanti;
- in caso di transito: qualora si dovesse rendere necessario ed inevitabile il transito con mezzi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi, si dovrà provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente (drenante) ed inerte avente spessore minimo di 20 cm. sul quale devono risultare stabilmente appoggiate elementi portanti (esempio: tavole di legno). Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie;

- in caso di alterazione del regime idrico: qualora i lavori all'interno del cantiere producano probabili alterazioni del regime idrico proprio delle piante, si dovrà provvedere ad irrigare convenientemente e costantemente le piante stesse durante il periodo vegetativo .
2. In caso di danni alle alberature, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16

### **art.10 - Distanze minime d'impianto**

1. Le distanze minime d'impianto che devono essere rispettate variano secondo le disposizioni previste del Codice Civile agli art. 892 e seguenti, del Nuovo Codice della Strada , delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nonché da altre normative vigenti.
2. Ferme restando le disposizioni riportate al comma 1 del presente articolo, nelle aree a verde, libere da qualsiasi vincolo o normativa, saranno rispettate le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.
  - Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 metri  
10 metri
  - Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 e 20 metri  
6 metri
  - Alberi che a maturità avranno un'altezza fino a 10 metri  
4 metri
3. L'Amministrazione Comunale all'interno dei centri abitati in deroga degli art. 892 e seguenti del Codice Civile, può realizzare o autorizzare impianti di alberature stradali se rivestono ragioni di pubblico interesse e comunque non in contrasto con le norme attualmente vigenti anche in deroga ai limiti di cui al comma precedente.

### **Art. 11 - Scelta delle specie**

1. Per quanto riguarda la scelta delle specie botaniche, questa varia in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi di messa a dimora, che devono salvaguardare e migliorare gli aspetti paesaggistici, ambientali e culturali del territorio. Sono quindi consigliati gli impianti delle specie indicate nella Tabella 1.
2. Nel caso di specifiche situazioni debitamente documentate e finalizzate ad un miglioramento dell'ecosistema, possono essere impiegate, oltre a

quelle indicate, altre specie botaniche. In questo caso la documentazione sarà a firma di un tecnico abilitato.

3. E' vietata la messa a dimora delle piante indicate nella Tabella 2 salvi i seguenti casi:
  - a) dimostrato utilizzo per finalità bioclimatiche;
  - b) nell'ambito di parchi storici;
  - c) c) per la sistemazione a verde pubblico;
  - d) negli altri casi in cui sia dimostrata l'assenza di pregiudizio al sistema paesaggistico ed ambientale.
4. Gli interventi che prevedono l'utilizzo di specie botaniche in Tabella 2 sono da evitare in quanto risultano in contraddizione con gli aspetti paesaggistici ed ambientali del Comune.
5. In situazioni specifiche e ad alto valore paesaggistico, ambientale o ecologico, o per impianti di significative dimensioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di poter indicare la scelta delle specie botaniche da mettere a dimora.

#### **Art. 12 - Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica**

1. L'Amministrazione può eseguire o far eseguire, sulle proprietà comunali o da essa gestite, interventi culturali, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico**

1. *Per quanto riguarda parchi e giardini individuati nel Piano Strutturale come giardini e parchi storici, e che quindi abbiano caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, gli interventi anche relativi alla manutenzione, debbono mirare alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.*
2. *Tutte le modifiche delle aree verdi di cui al precedente punto devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto approvato dall'Ufficio Ambiente per quanto riguarda la parte tecnica e della C.E.I. per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e di tutela del territorio.*
3. *Ove venga ritenuto necessario, si dovrà produrre l'analisi visiva della pianta e l'analisi strumentale da effettuarsi seguendo la procedura elaborata e approvata dalla Società Italiana di Arboricoltura.*

#### **Art. 14 - Compiti della vigilanza**

*Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale.*

*Le violazioni possono essere accertate, attraverso la stesura di un verbale di accertamento, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie (se convenzionate con l'Amministrazione comunale) e da dipendenti del Comune o tecnici esterni appositamente delegati dal dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino. Tali violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.*

#### **Art. 15 - Specie arboree allergogene**

1. Nel caso di nuovi impianti e/o di sostituzioni, deve essere tenuto conto della potenzialità allergogena di alcune specie arboree e della necessità di salvaguardare la salute dei cittadini.

#### **Art. 16 - Sanzioni e norme finanziarie**

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria così come previsto dall'art. 7 bis del dlgs 267/2000.
2. Tutti gli importi incassati dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento verranno imputati ad apposito capitolo che sarà utilizzato per la gestione e la manutenzione del verde pubblico.

#### **Art. 17 – Revisione del regolamento**

1. Il presente regolamento potrà essere aggiornato tenuto conto dell'evoluzione normativa e del contesto territoriale e sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'amministrazione comunale decorsi 24 mesi dalla sua entrata in vigore, al fine di migliorare la sua reale applicazione.

#### **Art. 18 - Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Al fine di garantire la corretta ed adeguata manutenzione del verde pubblico e privato:
  - a) negli atti di convenzione per la cessione delle aree private, nei casi previsti dalla vigente normativa, potrà essere previsto l'obbligo di manutenzione delle aree a verde a carico dei proprietari e/o del condominio;

- b) nel caso in cui, negli atti di convenzione, sia previsto il collaudo delle aree a verde dovrà essere prevista la presentazione di idonea fidejussione di durata non inferiore a 3 anni e obbligo di manutenzione almeno annuale delle aree cedute;
- c) l'Amministrazione potrà addivenire a forme di sponsorizzazione consentendo ai soggetti che assumono l'onere della manutenzione del verde pubblico l'installazione di targhe pubblicitarie. La Giunta definisce le modalità di attuazione del presente comma.



**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**  
**(Provincia di Firenze)**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

**ALLEGATO 1**  
**RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE**

# AL SINDACO del COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Il sottoscritto/a.....

residente a ..... Via/p.zza .....

n° ..... CAP.....,tel.....

In qualita' di proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Sesto Fiorentino in

Via/p.zza ..... n°.....

Preso atto del regolamento del verde urbano del Comune di Sesto Fiorentino ed in particolare degli articoli N° 4 e n°16 che di seguito sono riportati e che sono espressamente conosciuti ed approvati,

## **Art. 4 - Abbattimenti**

- 1) L'abbattimento degli alberi, salve le altre disposizioni previste dalla vigente normativa, è consentito solo nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per :
  - a) cause fitosanitarie
  - b) danni reali a cose e/o persone (l'interessato dovrà dimostrare che non vi sono alternative all'abbattimento dell'albero, non potendo neppure modificare eventuali manufatti ed opere).
- 2) Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento l'interessato dovrà presentare una domanda in carta semplice all'assessorato dei lavori pubblici – Ufficio Ambiente ( allegato 1) allegando non meno di 4 foto per ogni albero da abbattere ed un bollettino attestante il pagamento di euro 60 quali diritti di segreteria;
- 3) Trascorsi 30 giorni dalla presentazione senza che siano state ricevute comunicazioni di interruzioni dei termini con eventuali prescrizioni il richiedente procede all'abbattimento richiesto, utilizzando per la sostituzione esclusivamente le specie e/o varietà elencate in tabella 1.
- 4) Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Ambiente provvede, ove lo ritenga necessario, ed in particolare quando lo stato di salute e/o pericolo di caduta della pianta non appaia evidente, al sopralluogo delle alberature da abbattere. In conseguenza di ciò l'amministrazione può richiedere che l'interessato presenti:
  - a. una perizia di un tecnico abilitato che comprenda l'analisi visiva della pianta e l'analisi strumentale da effettuarsi seguendo la procedura elaborata e approvata dalla Società Italiana di Arboricoltura. In base all'attribuzione ad una classe di rischio della pianta oggetto di valutazione, l'Amministrazione può acconsentire all'abbattimento della stessa;
  - b. planimetria dello stato attuale e di progetto indicando ogni albero per specie e con un numero progressivo;
  - c. nel caso di interventi su piante monumentali o di particolare pregio o valore, una fidejussione del valore massimo corrispondente al valore dell'albero da abbattere.
- 5) Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, salvi i provvedimenti conseguenti alla presentazione di false dichiarazioni, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato disponendo se del caso il ripristino dello stato dei luoghi ed il divieto di prosecuzione dell'attività.
- 6) Nel caso di interventi ricadenti in zone a vincolo paesaggistico sarà necessario acquisire il parere della C.E.I. e la procedura di autorizzazione paesaggistica.
- 7) In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo devono presentare comunicazione entro 24 ore dall'inizio dei lavori istanza di abbattimento ai sensi dei commi precedenti corredata da almeno 4 foto attestanti la situazione di pericolo.
- 8) Nel caso di alberi morti, considerata la loro potenziale pericolosità si seguirà la procedura di cui al precedente comma.
- 9) Tutti gli alberi abbattuti (compresi quelli morti) salvo casi particolari e debitamente documentati, devono essere sostituiti, da altrettanti alberi di altezza adeguata e comunque non inferiore a 2 metri.
- 10) Il reimpianto dovrà avvenire entro 7 mesi dalla data di presentazione della domanda, scegliendo le specie tra quelle presenti nella Tabella 1.
- 11) Il proprietario degli alberi reimpiantati ha l'obbligo di comunicare per scritto all'Ufficio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino l'avvenuto reimpianto allegando n° 4 foto per ogni per ogni nuovo albero piantato.

- 12) L'amministrazione nel caso verifichi la mancanza della comunicazione scritta dell'avvenuto reimpianto sollecita il proprietario ad inviare la dichiarazione dell'avvenuto reimpianto.
- 13) Non sussiste, invece, l'obbligo dell'impianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti. In questo caso dovrà essere allegata la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo.
- 14) Le piante abbattute senza titolo devono comunque essere sostituite con altrettanti alberi, salvo diversa prescrizione da parte dell'Amministrazione. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del titolo e gli interventi volti a compromettere la vita degli alberi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.
- 15) La non ottemperanza alle prescrizioni eventualmente date dall'amministrazione comporta l'automatica decadenza del titolo e l'applicazione delle relative sanzioni.
- 16) Dopo 7 mesi dalla presentazione della domanda, l'amministrazione provvede al sopralluogo per verificare l'effettivo reimpianto.
- 17) Qualora a seguito di sopralluogo i tecnici del comune o loro incaricati verifichino che non è avvenuto il reimpianto oppure che sono state utilizzate essenze diverse da quelle presenti nell'elenco degli alberi consigliati, l'amministrazione applicherà una sanzione di euro 500 per ogni albero non reimpiantato o non conforme.
- 18) Solo nel caso in cui l'abbattimento di alberi sia conseguente ad una ristrutturazione edilizia, la richiesta di abbattimento e di reimpianto sarà parte integrante della richiesta all'assessorato all'urbanistica che provvederà a richiedere all'ufficio ambiente un parere tecnico scritto sulla congruità della richiesta di abbattimento.
- 19) E' vietato l'utilizzo di alberi da frutto per reimpianti.

**Art. 16 - Sanzioni e norme finanziarie**

5. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria così come previsto dall'art. 7 bis del dlgs 267/2000.
6. Tutti gli importi incassati dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento verranno imputati ad apposito capitolo che sarà utilizzato per la gestione e la manutenzione del verde pubblico.

**richiede l' autorizzazione all'abbattimento**

di n° .....albero/i di specie.....

ubicato/i ..... per i seguenti motivi:

.....

.....

.....

.....

.....

Dichiara di reimpiantare nel termine di 7 mesi n°..... alberi/o di altezza adeguata e comunque non inferiore a due metri come di seguito specificato:

N.		Acer campestre (acero campestre)
N.		Acer monspessulanum (acero minore)
N.		Aesculus Hippocastanum (ippocastano)
N.		Fraxinus excelsior L. (frassino comune)
N.		Fraxiuns ornus L. (orniello)
N.		Salix alba (salice bianco)
N.		Salix babylonica (salice piangente)
N.		Cercis siliquastrum (albero di giuda)
N.		Platanus Acerifolia (platano comune)
N.		Celtis australis L. (bagolaro)
N.		Ulmus minor Miller (olmo campestre)
N.		Tilia plathyfillos L. (tiglio nostrale)
N.		Ulmus laevis Pallas (olmo bianco)
N.		Juglans regia L. (noce)
N.		Mespilus germanica L. (nespolo)
N.		Sorbus domestica L. (sorbo)
N.		Olea Europea (olivo comune)
N.		Prunus cerasifera (mirabolano)
N.		Corpus Mas (corniolo)
N.		Liquidambar styracifloa (liquidambar)
N.		Gleditischia triacanthos (spino di giuda)
N.		Craetegus oxicanta (biancospino)
N.		Cupressus sempervirens (cipresso comune)
N.		Alnus cordata (ontano napoletano)
N.		Carpinus betulus (carpino bianco)
N.		Ostrya carpinifolia (carpino nero)
N.		Fagus sylvatica (faggio)
N.		Quercus robur (farnia)
N.		Quercus petraea (rovere)
N.		Quercus pubescens (roverella)
N.		Quercus cerris (cerro)
N.		Quercus ilex (leccio)
N.		Populus alba (pioppo bianco)
N.		Populus canescens (pioppo grigio)
N.		Populus nigra (pioppo nero)

N.		Pinus pinea (pino domestico)
N.		Taxus baccata (tasso)

Si allegano alla presente:  
documentazione fotografica (obbligatoria)  
ricevuta del versamento di euro 60,00  
fotocopia del proprio documento di identità  
la seguente documentazione (facoltativa):

.....

.....

DATA.....

FIRMA

.....